

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 24-3010

Approvazione intervento regionale nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: regime di aiuto SA.57021 - Italia - COVID-19 "Regime Quadro".

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia l'Unione Europea sia lo Stato italiano hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive. In particolare:

- Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (di seguito, "Quadro Temporaneo")
- Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020)
- Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020)
- Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020)
- Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020)
- Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021, C(2021) 564 (GU C 34 del 1.02.2021) recante "*Quinta modifica del quadro temporaneo*" che tra l'altro, estende la validità temporale del periodo di applicazione del Quadro Temporaneo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, prevedendo la possibilità di concedere gli aiuti individuali dei relativi regimi autorizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una volta conclusa la procedura connessa alla previa notifica in blocco da parte dello stato membro Italia delle misure autorizzate, alla successiva decisione della Commissione e modifica del capo II del Decreto Rilancio
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. Decreto Liquidità), convertito con Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" (cd. "Decreto Rilancio"), convertito con Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

- il citato Quadro Temporaneo ha previsto, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), alcune misure temporanee di aiuto, sotto forme diverse, alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità e consente di concedere alle attività economiche che si trovano in tale condizione, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto, ai sensi del paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato";

- in virtù del quadro temporaneo di cui sopra, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha approvato le "Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID” (cd. “Decreto Rilancio”) ed all’articolo 54, consente a Regioni e Province autonome “(...) di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione” sopra citata e, al comma 2, dispone che, fra le altre modalità, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette (...)”;

- il comma 3 del sopracitato articolo dispone che “Gli aiuti non possono superare l’importo di € 120.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura ed € 100.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;

- la concessione dei suddetti aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione, previa notifica “ombrello” da parte dello Stato Membro;

- conseguentemente, nell’ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il Governo italiano, tramite il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPE) ha provveduto a notificare gli articoli da 54 a 60 (il cosiddetto “regime quadro”) del suddetto Decreto, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia che sarebbero state adottate dagli enti concedenti; ha provveduto altresì all’inserimento del regime-quadro nel registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura;

- con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuto con identificativo SA.57021, riconoscendo la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Capo II del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, con le regole degli aiuti di Stato, in particolare con quelle indicate nel Quadro Temporaneo sopra citato;

- il regime di aiuto SA.57021 è stato oggetto di successive modifiche, in particolare con decisione della Commissione Europea C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020 è stato approvato l’aiuto SA.59655 che prevede il prolungamento di alcuni regimi di aiuto nazionale, tra cui il regime SA.57021, alla data del 30 giugno 2021;

- con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), entrata in vigore in data 01/01/2021, al comma 627, è stato modificato il regime-quadro per le misure di aiuto in emergenza Covid-19 di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, tra le disposizioni adottate, la proroga del Regime quadro fino al 30 giugno 2021.

Richiamato, pertanto, che gli aiuti potranno essere concessi dalle Regioni, nel rispetto delle condizioni di approvazione di cui alle decisioni della Commissione Europea sopra riportate, da ultima quella relativa al regime SA.59655 entro il 30.06.2021.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, disponendo che i regimi di aiuto siano introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale (art. 25) o dalla calamità naturale (art. 30) e gli aiuti siano versati entro quattro anni a decorrere dalla medesima data;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-8706 del 5 aprile 2019, nell’ambito delle misure volte al ripristino delle strutture e delle infrastrutture connesse all'agricoltura, danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel novembre 2016 riconosciute eccezionali, ai sensi del D.Lgs 102/04, ha disposto il riparto dei fondi allo scopo assegnati con i D.M. 33619/2017 "Prelevamento e riparto 2017 dal F.S.N." e del D.M. 8738/2018, e in particolare, vista l’esiguità dei fondi assegnati, ha stabilito che il contributo concedibile per il ripristino delle strutture aziendali è pari al 30% dei costi effettivamente sostenuti, escluse le spese generali e tecniche;

la D.D. 753/A1711B del 26 luglio 2019 ha individuato i beneficiari ed il contributo massimo a loro

concedibile quale indennizzo per i danni alle strutture aziendali ed alle scorte danneggiate dalle avversità atmosferiche “piogge alluvionali”, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 102/04 e s.m.i., verificatisi nel periodo 21 – 26 Novembre 2016, delimitate con la D.G.R. n. 14-4682 del 20/02/2017 e finanziate con D.M. n. 33619 del 22/12/2017, integrato come risulta dalla D.G.R. n. 24-8706 del 05/04/2019 di riparto fondi;

il territorio piemontese già colpito dall’evento alluvionale del novembre 2016 è stato nuovamente interessato dai successivi eventi calamitosi dell’ottobre-novembre 2019 e ottobre 2020;

le misure di contrasto all’epidemia da Coronavirus, nello specifico, hanno determinato, anche in conseguenza del blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative da febbraio 2020, effetti di ritardo nella realizzazione dei lavori di ripristino e della rendicontazione dei lavori svolti, con il conseguente slittamento dette attività;

la natura eccezionale dell’epidemia da Coronavirus e la sua imprevedibilità, comportando l’alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano, ha prodotto effetti fortemente negativi sul tessuto economico sociale generando, già nel 2020 e per tutto l’intero anno, una grave carenza di liquidità; tale situazione ha riguardato in particolare numerose imprese agricole del Piemonte che, già colpite dall’alluvione del 2016, non hanno potuto accedere ai parziali indennizzi previsti per tale evento alluvionale, a causa dei ritardi sopraenunciati.

Dato atto che

le risorse nazionali (stanziare dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dal Dipartimento della Protezione civile), derivanti dalle procedure di ristoro dei danni, rese disponibili a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2016 sono risultate insufficienti e non tempestive, rendendo pertanto impossibile sostenere adeguatamente le aziende agricole danneggiate;

la D.D. n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 3 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. - D.M. n. 33619 del 22/12/2017 e D.M. n. 8738 del 14/09/2018. Interventi per danni in agricoltura da avversità atmosferiche verificatesi dal 21 al 26 novembre 2016 e riconosciute eccezionali con D.M. 10784 del 28/03/2017. Aggiornamento elenco beneficiari” ha individuato, in attuazione della D.G.R. n. 24-8706 del 05/04/2019, l’elenco dei beneficiari e gli importi ammessi a finanziamento, nonché, tra i beneficiari riconosciuti di cui alla suddetta DD 753/A1711B del 26 luglio 2019 i soggetti che non hanno potuto accedere ai contributi a causa dei ritardi provocati dall’epidemia del Coronavirus, risultando, pertanto, un minor utilizzo di risorse finanziarie pari ad € 1.071.183,95.

Dato atto, pertanto, che

il sopracitato “regime quadro” SA.57021 di cui alla decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, come modificata dalla decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 (SA.59655), consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto, ai sensi del paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”, nel rispetto delle condizioni di compatibilità e delle condizioni specifiche stabilite nel Quadro Temporaneo ed approvate con la sopra richiamata Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;

il termine entro il quale è concesso l’aiuto è il 30.06.2021;

risulta possibile, nell’ambito del suddetto “regime quadro” sostenere le aziende agricole che dal 2020, a causa delle conseguenze connesse all’epidemia da Coronavirus, tuttora in corso, versano, in una situazione di reale emergenza finanziaria legata a una carenza di liquidità, avendo anche subito danni dall’alluvione del novembre 2016 e che, così come ricognite dalla sopra richiamata DD n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021, non hanno potuto concludere o rendicontare gli interventi di ripristino per cause a loro non imputabili, rimanendo prive di aiuti idonei a compensare le perdite subite.

Ritenuto, pertanto, di stabilire di:

attivare un intervento di aiuto pari a € 1.071.18395, concesso secondo quanto stabilito dal regime di aiuto SA.57021, così come modificato dal regime SA.59655, nell’ambito del “Quadro

Temporaneo” nonché in base all’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) finalizzato a fornire un sostegno economico adeguato, necessario e mirato nelle attuali circostanze alle aziende agricole, tra quelle riportate nell’elenco della Determinazione dirigenziale n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021, che si trovano a fronteggiare una situazione di crisi e di carenza di liquidità;

applicare, ai fini della concessione e dell’erogazione dei suddetti contributi, i criteri approvati dalla D.G.R. n. 24-8706 del 5 aprile 2019, per la concessione dei contributi previsti dal Decreto Legislativo 102/2004, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dalla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 (regime di aiuto SA.57021), come modificata dalla decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 (regime di aiuto SA.59655).

Dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.071.183,95 trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il bando di cui alla D.G.R. 24-8706 del 5 aprile 2019, accertate con la Determinazione dirigenziale n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale provvisorio per l’anno 2021 della Regione Piemonte.

Ritenuto altresì opportuno, al fine di non creare un trattamento differenziato per le aziende agricole che hanno già rendicontato gli interventi di ripristino legati all’alluvione del novembre 2016, di confermare i criteri ed i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 24-8706 e della Determinazione dirigenziale n. 753 del 26/07/2019.

Visti:

gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” così come modificata dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020 e C(2020) 3156 dell’8.5.2020;

l’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”);

il “regime quadro” a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia notificato dal Governo italiano alla Commissione Europea ed avente identificativo SA.57021 e successive modifiche.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di Legge

delibera

- di stabilire di attivare un intervento di aiuto pari a € 1.071.183,95, concesso secondo quanto stabilito dal regime di aiuto SA.57021, così come modificato dal regime di aiuto SA.59655, con particolare riferimento al titolo 3 - Misure temporanee in materia di aiuti di Stato - del “Quadro Temporaneo” nonché in base all’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) finalizzato a fornire un sostegno economico adeguato, necessario e mirato nelle attuali circostanze alle aziende agricole, tra quelle in elenco all’allegato B della Determinazione dirigenziale n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021, che si trovano a fronteggiare una situazione di crisi e di carenza di liquidità;

- di stabilire di applicare, ai fini della concessione e dell’erogazione dei suddetti contributi, i criteri approvati dalla D.G.R. n. 24-8706 del 5 aprile 2019, per la concessione dei contributi previsti dal Decreto Legislativo 102/2004, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dal “Regime Quadro” (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) ed approvate con la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 (SA.57021), come modificata dalla decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 (SA.59655);

- di approvare le disposizioni di cui all'allegato alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, quale base giuridica per i criteri e le modalità per la concessione dell'intervento di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.071.183,95 trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il bando di cui alla D.G.R. 24-8706 del 5 aprile 2019, accertate con la Determinazione dirigenziale n. 154/A1711C/2021 del 18/02/201;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2021 della Regione Piemonte;
- di demandare al Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Regionale Agricoltura e Cibo di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari e conseguenti ai fini dell'attuazione della presente Deliberazione e della concessione dei relativi aiuti.

Avverso alla presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

CRITERI PER CONCESSIONE AIUTO

1 – Oggetto, finalità e termine.

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti, nel rispetto della Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al titolo 3 - MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO – paragrafi nn. 22 e 23 nonché in base all'art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio"), regime quadro avente identificativo SA.57021 e successivi emendamenti (SA.59655).

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta, come previsto dall'art. 54 comma 3 del DL n.34/2020.

La quantità del singolo aiuto non supera l'importo di € 120.000,00 per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e l'importo di € 100.000,00 per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Secondo quanto è stabilito dall'art. 61, comma 7, gli aiuti non devono in ogni caso superare la soglia massima per beneficiario prevista dall'art. 54, comma 3 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui agli articoli da 54 a 60 (Regioni e Province Autonome).

Agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 54 e seguenti, si applica la disposizione di cui all'articolo 53 ("Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati"), secondo il quale, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti verificano che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alla soglia massima consentita.

Il budget previsionale del regime di aiuto è pari a € 1.071.183,95.

Il termine entro il quale è concesso l'aiuto è il 30.06.2021.

L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019.

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3 dell'art. 54 del Decreto Rilancio, deve essere

assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

2 – Beneficiari e calcolo dell'aiuto

Le aziende agricole individuate con la DD n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021 di aggiornamento dell'elenco dei beneficiari di contributi per il ristoro di danni causati da avversità atmosferiche, che tra l'altro individua all'allegato B i beneficiari riconosciuti con la DD n. 753 del 26/07/2019 e che non hanno potuto accedere ai contributi a causa dei ritardi provocati dall'epidemia del Coronavirus, e che si trovano già dal 2020 in una situazione di carenza di liquidità.

L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019.

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

Nel caso in cui l'ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria disponibile, si procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario.

L'aiuto non è concesso alle aziende agricole che abbiano avuto accesso ai contributi per il ristoro di danni causati da avversità atmosferiche di cui alla DD n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021, allegato A e ai revocati di cui all'allegato C.

3 – Modalità per la concessione dell'aiuto

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le domande presentate dalle aziende agricole individuate con la DD n. 154/A1711C/2021 del 18/02/2021 di aggiornamento dell'elenco dei beneficiari e che si trovano già dal 2020 in una situazione di carenza di liquidità

4 – Cumulo

Gli aiuti di cui al presente atto possono essere cumulati con altri aiuti elencati nella Comunicazione della Commissione "Quadro Temporaneo" per la concessione degli aiuti di stato citato in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della "Comunicazione" medesima in materia di cumulo degli aiuti, come previsto anche dalla decisione SA.57021.

L'aiuto di cui al presente atto può essere cumulato con gli aiuti de minimis di cui ai regolamenti dell'Unione Europea nn. 1407-1408/2013, 717/2014 o con gli aiuti previsti dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni pertinenti e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

I massimali di aiuto e i massimi di cumulo fissati nell'ambito del regime si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno per il progetto sovvenzionato sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente finanziato dall'Unione.

Art. 5 – Monitoraggio e relazioni

La Regione si impegna a pubblicare sul proprio sito web le informazioni pertinenti entro 12 mesi dal momento della concessione. Resta fermo l'obbligo di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n.659/1999. La Regione conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni previste.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

Art. 7 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella sopracitata "Comunicazione", nonché nel "regime quadro" avente identificativo SA.57021 e successivi emendamenti (SA.59655).

L'aiuto di cui al presente provvedimento è concesso tenuto conto di quanto previsto all'art. 54 'Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali' del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' e seguenti.